



CITTÀ DI AVERSA

PROVINCIA DI CASERTA

REGOLAMENTO

PER LE POLITICHE SOCIALI

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 14/3/1996
Preso d'atto dal CO.RE.CO. il 6/5/1996 (prot.2441/T))

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II: ASSISTENZA ECONOMICA AI CITTADINI BISOGNOSI

Capo I: Disposizioni generali

Capo II: Concessione di contributi a vantaggi economici

Capo III Procedure per il conseguimento dei contributi:

TITOLO III: PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

Capo I: Servizi socio-assistenziali agli anziani

Capo II: Servizi socio-assistenziali ai disabili

Capo III: Servizi socio-assistenziali per i minori e i giovani

Capo IV: Servizi per la promozione del diritto alla salute

TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 Oggetto del Regolamento

In attuazione delle disposizioni dello Statuto di questo comune, il presente regolamento disciplina gli obiettivi, i criteri, e le modalità delle diverse tipologie di intervento socio-assistenziale che non siano già soggetti a disciplina specifica contenuta in nome a carattere regionale, nazionale o comunitario.

ART.2 Obiettivi dell'Amministrazione Comunale

Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della persona umana e al suo inserimento e/o reinserimento nel proprio contesto territoriale, sociale, familiare, lavorativo, al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita e alla promozione della qualità della vita, l'Amministrazione Comunale favorisce, mediante la concessione di contributi e vantaggi economici o attraverso l'istituzione di servizi erogati in proprio o a mezzo di convenzioni con operatori pubblici e/o privati

- a) la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale e realizzino l'uguaglianza di trattamento;
- b) la protezione e la tutela giuridica dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi, quando manchino o di fatto non provvedano, coloro cui la legge attribuisce tale compito;
- c) ogni altro intervento diretto allo sviluppo economico e sociale dell'individuo, finalizzato all'affermazione dei valori umani.

ART.3 Indice del testo unico di regolamento

Il presente testo unico è articolato in titoli a loro volta articolati in capitoli così come definito nell'indice seguente:

TITOLO II

CAPO I ASSISTENZA ECONOMICA AI CITTADINI BISOGNOSI

ART.4

Destinatari

1) Il presente testo unico di regolamento al titolo II disciplina gli interventi di assistenza economica in favore di quei soggetti non sottoposti a disciplina specifica contenuta in norma a carattere Regionale, Nazionale e Comunitaria a favore dei sottopesposti destinatari:

- a) famiglie in stato di bisogno cosi' come determinato nel successivo articolo 12, capo II, titolo II;
- b) famiglie bisognose delle vittime del delitto e dei detenuti;
- c) nuclei familiari bisognosi privi di uno dei due genitori;
- d) nuclei familiari bisognosi per i quali l'intervento del Comune è indispensabile per la permanenza del familiare in comunità' o centri di recupero;
- e) famiglie affidatarie di minori o giovani sottoposti all'autorità' giudiziaria o per i quali il Servizio Sociale professionale ha disposto l'affidamento;
- f) anziani ultrasessantenni bisognosi;
- g) nuclei familiari bisognosi le cui condizioni socio-economiche comportino gravissimi rischi di devianza e/o dispersione scolastica dei minori in essi presenti;
- h) nuclei familiari bisognosi all'interno dei quali siano presenti soggetti con gravissime patologie di natura fisica o psico-fisica;
- i) profughi e rimpatriati ultrasessantenni inabili al lavoro e minori in particolari stati di bisogno;
- j) profughi stranieri riconosciuti "rifugiati" ai sensi dell'art.24, comma 2 e in relazione agli artt.22 e 23 del DPR 616/77 e successive modificazioni di legge;
- m) minori ospiti di convitti, o in regime di semiconvitto, in affidamento familiare;
- n) disabili e portatori di handicaps appartenenti a nuclei familiari in stato di bisogno, non assistiti da altri Enti;
- o) interventi in favore delle famiglie delle quali siano membri tossicodipendenti e alcolisti in Comunità' terapeutiche o in regime di preammissione;
- p) minori videolesi e audiolesi rieducabili;
- q) persone bisognose (ex detenuti, extracomunitari, senza tetto, ragazza madri, malati terminali, giovani senza famiglia, emarginati)

2) Per le categorie non menzionate e per le quali si e' vincolati da normativa regionale, gli interventi saranno predisposti ed erogati sulla scorta dei criteri stabiliti annualmente dalle circolari della regione Campania.

3) La concessione dei benefici e' accordata ai cittadini residenti nel Comune di Aversa.

ART.5

Prestazioni dell'Amministrazione Comunale

In favore di tali categorie l'Amministrazione Comunale, con provvedimenti dei suoi organi concede sovvenzioni nelle forme di contributi e attribuisce vantaggi economici tesi a risolvere lo stato di bisogno. Tali interventi possono essere protratti per il tempo necessario occorrente alla eliminazione delle cause che hanno determinato lo stato di bisogno.

ART.6

Contributi Assistenziali Economici

- 1) I contributi consistono in erogazione di denaro dirette ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art.5.
- 2) L'ammontare del contributo è fissato dall'Amministrazione Comunale concedente, seguendo i criteri stabiliti nel Capo III del titolo II del presente regolamento.

ART.7

Vantaggi Economici

- 1) I vantaggi economici sono le attribuzioni di benefici diversi dalle erogazioni di denaro, a favore deidestinatari mediante esenzioni degli oneri necessari per l'accesso a servizi forniti da terzi, concessione di uso di cose mobili e acquisto di prodotti di determinate categorie di operatori e simili.
- 2) Le esenzioni o le riduzioni di oneri non possono riferirsi a carichi tributari o simili.

CAPO II

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

ART.8

Contributi Economici Ordinari

I contributi economici sono erogati in forma diretta e indiretta, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione Comunale, a favore delle categorie di destinatari di cui al precedente art.4 del titolo II del presente regolamento.

ART.9

Contributi di Emergenza

- 1) Essi possono riguardare anche gli interventi di emergenza relativi:
 - a) allo stato di salute, quando vi sia la possibilità' di intervenire per promuovere o allontanare lo stato di pericolo per la vita del richiedente;
 - b) allo stato socio-economico, quando vi sia la necessita' di un intervento " una tantum " per rimuovere pericoli di emarginazione o devianza sociale;
 - c) Al costo del servizio funerario comunale; se il servizio comunale non e' ancora istituito o realizzato, il Comune interviene sulla base del costo del servizio funerario realizzato da impresa privata non convenzionata alla tariffa minima di un servizio funerario economico. In merito l'ufficio servizi sociali predisporrà' all'inizio di ogni anno una tabella indicativa elaborata sulle informazioni reperite direttamente da una impresa del settore.

Le suddette prestazioni rivestono carattere di emergenza di pronto intervento assistenziale, in quanto hanno lo scopo efficace ed immediato situazioni di disagio legate essenzialmente a bisogni economici eccezionali, non ricorrenti e non sanabili con interventi diversi.

ART.10 **Vantaggi economici**

- 1)** I vantaggi economici riguardano essenzialmente:
il pagamento della retta di ricovero in regime di convitto o semiconvitto e per gli altri servizi simili (affido familiare) per minori, appartenenti a nuclei familiari senza mezzi di sostenimento.
- a) Il pagamento dell'integrazione della retta di ricovero in strutture assistenziale, private e pubbliche per gli anziani.
 - b) Il pagamento dell'integrazione della quota e/o l'erogazione di un contributo "una tantum" per facilitare l'assorbimento dell'obbligo scolastico presso istituti scolastici pubblici a favore degli alunni e degli studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzo.
- 2)** L'erogazione di tali vantaggi economici avviene solo nel caso di provata impossibilita' di utilizzo dei servizi sociali pubblici; detti contributi sono liquidati direttamente agli Enti, Istituzioni o altre interessate, senza alcun obbligo di convenzione e/o contratto con il Comune della Citta' di Aversa, in quanto si tratta di contributi in favore di cittadini instato di bisogno.

ART.11 **Elementi Delimitanti lo Stato di Bisogno**

- 1)** Lo stato di bisogno e' delimitato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:
- a) insufficiente del reddito familiare, inteso come reddito disponibile per un solo nucleo familiare in rapporto alle esigenze vitali di tutti i componenti del nucleo familiare, allorquando non ci sono altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedono, alla integrazione di tale reddito.
 - b) incapacita' totale o parziale di un soggetto solo a provvedere autonomamente a se stesso o al quale il nucleo familiare di appartenenza non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria.
 - c) Sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorita' giudiziari che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali dirette o rivolte al nucleo familiare di appartenenza.
- 2)** I contributi economici e i vantaggi economici sono erogabili ai soggetti il cui reddito accertato o presunto sia pari o inferiore, al netto delle detrazioni di cui al comma 2 del seguente art.12 del titolo II del presente regolamento, al reddito indice determinato nel medesimo art.12

ART.12

Il reddito - Indice e il reddito netto

1) Al fine di determinare il reddito-indice si prende a riferimento il trattamento minimo della legge 638/83.

Tale valore v'erra' aggiornato annualmente sulla base del valore delle variazioni dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Per il 1996 l'importo e' determinato in lire 8.567.650 comprensivo di tredicesima mensilità'. Sono comunque esclusi i richiedenti proprietari di un appartamento oltre quello abitato dagli stessi richiedenti

2) Al fine di determinare il reddito netto di cui al comma precedente vengono applicate al reddito familiare dichiarato o presunto del soggetto richiedente le seguenti detrazioni:

- a) una quota pari al 10% del valore del reddito indice dell'anno in corso per ogni componente del nucleo familiare a carico del soggetto richiedente;
- b) una quota pari al 20% del valore del reddito indice dell'anno in corso per ogni componente del nucleo familiare tossicodipendente, oppure affetto da malattia invalidante temporanea o da invalidità' permanente di grado superiore al 46%; le detrazioni di cui al comma b) non sono cumulabili per lo stesso componente il nucleo familiare alle detrazioni di cui al comma a);
- c) una quota pari al 20% del mutuo annuo pagato, nell'eventualità' che il richiedente fosse proprietario della casa in cui abita acquistata con mutuo.

La somma complessiva delle detrazioni non può' comunque superare al massimo il 25% del reddito accertato o presunto.

Tale reddito verificato attraverso indagine conoscitiva sulla base degli elementi indicativi della capacità' di consumo così' come definiti nel capo III art.14 del presente regolamento, va valutato sempre su base annua.

ART.13

Misura del Contributo

1) L'entità' dei contributi economici viene determinata sulla base di tabelle parametriche, fatta eccezione per quegli interventi disciplinati da normativa di carattere regionale, nazionale o comunitario, che prevedono diverse disposizioni in merito.

Per redigere le tabelle parametriche dell'anno di riferimento vengono definite secondo lo schema seguente, cinque fasce di reddito uguali, ad ognuna delle quali corrisponde un contributo pari ad una quota percentuale del reddito indice. I valori delimitati, le fasce di reddito e i valori dei contributi sono sempre arrotondati alle 10000.

FASCE DI REDDITO		CONTRIBUTI	
I	80% RI	100% RI	5%
II	60%	79% L. 1.000	6%
III	40%	59% L. 1.000	7%
IV	20%	39% L. 1.000	8%
V	0	19% L. 1.000	9%

(RI = Reddito Indice)

Pertanto i soggetti richiedenti il cui reddito, al netto delle detrazioni di cui al comma 2 dell'art.12 del presente regolamento, rientra in una delle fasce di reddito sopra definite, possono essere destinatari di contributi nella misura relativa alla propria fascia di reddito

- 2) I vantaggi economici per l'accesso ai servizi non gratuiti sono a copertura dell'intero costo del servizio erogato dall'istituzione, se trattasi di minori; non potranno superare l'aliquota massima del 75% del costo del servizio, se trattasi di ricovero di anziani o tossicodipendenti o alcolisti, tenuto conto dell'effettivo stato di bisogno dell'utente e delle persone tenute agli alimenti. Per la determinazione dell'entità, dei vantaggi economici di altro tipo valgono le stesse norme di cui al comma 1 del presente articolo
- 3) I cittadini bisognosi che già beneficiano di assistenza imputata su fondo di "categoria" non possono beneficiare di altri interventi comunali.

ART.14

Istituzione Fondi Comunali per i Contributi e per l'erogazione di Vantaggi Economici

1) Per i contributi assistenziali per i quali non e' previsto un fondo specifico finanziato ai sensi delle vigenti leggi nazionali, regionali o economici ordinari.

L'entità globale degli stanziamenti nel bilancio previsionale dell'Ente comunale per il contributo assistenziale e' stabilito sulla base della spesa complessiva impegnata nell'anno precedente a quello di riferimento.

A tale importo vanno aggiunti gli importi relativi a richieste di contributo avanzate nell'anno precedente a quello di riferimento, accettate ma non erogate per mancanza di fondi.

L'importo così determinato va rivalutato sulla base del valore della variazione dell'indice medio annuo dell'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Comunque tale importo non può essere inferiore ad una somma sufficiente ad erogare almeno 70 interventi della I fascia, così come determinati nell'art.13 del capo II, titolo II del presente regolamento.

Lo stanziamento per i contributi assistenziali deve avere una posta autonoma in bilancio, separata dalle altre tipologie di intervento assistenziale.

L'entità globale degli stanziamenti nel bilancio previsionale dell'Ente comunale per il contributo, assistenziale e' stabilito sulla base complessiva impegnata nell'anno precedente a quello di riferimento.

A tale importo vanno aggiunti gli importi relativi a richieste di contributo avanzate nell'anno precedente a quello di riferimento, accettate ma non erogate per mancanza di fondi.

L'importo così determinato va rivalutato sulla base del valore della variazione dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Comunque tale importo non può essere inferiore ad una somma sufficiente ad erogare almeno 70 interventi della I fascia dell'intervento così come determinati nell'art.13 del; capo II, titolo II del presente testo unico.

2) Per le erogazioni di vantaggi economici per i quali non e' previsto un fondo specifico finanziato ai sensi delle vigenti leggi nazionali, regionali o comunitarie e' istituito un fondo comunale per l'erogazione di vantaggi economici.

L'entità globale degli stanziamenti nel bilancio previsionale dell'Ente comunale per l'erogazione di vantaggi economici è stabilito sulla base della spesa complessivamente impegnata nell'anno precedente a quello di riferimento.

A tale importo vanno aggiunti gli importi relativi a richieste avanzate dell'anno precedente a quello di riferimento accettate ma non erogate per mancanza di fondi.

L'importo così determinato va rivalutato sulla base del valore della variazione dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e di impiegati calcolato dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Comunque tale importo non può essere inferiore ad una somma sufficiente ad erogare almeno 70 interventi di assistenza economica ordinaria della I fascia, così come determinati nell'art.13 del capo II, titolo II del presente regolamento.

Lo stanziamento per l'erogazione dei vantaggi economici deve avere una posta autonoma in bilancio, separata dalle altre tipologie di intervento assistenziale.

CAPO III PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DEI CONTRIBUTI

ART.15 Presentazione delle Richieste

La richiesta di contributo economico-assistenziale deve essere presentata su apposito modello, fornito dall'Ente, da chi ha diritto o d'ufficio, nei casi in cui i Servizi Sociali del Comune abbiano notizia della assistenza di persone bisognose anche su segnalazione di privati, Enti o Associazioni.

Un fac simile del modulo per la richiesta di contributo economico allegato al presente regolamento come Appendice A.

La richiesta va presentata all'ufficio Protocollo generale del comune di Aversa, il quale provvederà a trasmetterla all'Ufficio dei Servizi Sociali per l'iscrizione nel registro degli interventi di cui all'art.25.

Alla richiesta deve essere allegata la documentazione posseduta o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà la quale, però non può sostituire documentazione reddituali, a riprova delle dichiarazioni fatte nel modulo, nonché ogni altra ulteriore documentazione ritenuta idonea dall'Ufficio dei servizi Sociali a chiarire particolari circostanze, la natura l'origine e l'entità del bisogno, e in particolare:

- a) stato di famiglia;
- b) altri documenti anagrafici, ove necessari, per i casi particolari;
- c) busta paga o certificati di pensione o di rendita INAIL riferiti all'ultimo mese dell'anno in corso;
- d) copia 740;
- e) dichiarazione di responsabilità per ogni reddito non accertabile;
- f) ricevute di fitto;
- g) bollette delle spese telefoniche, per la fornitura di energia elettrica, per la fornitura di gas metano;
- h) attestato di disoccupazione per i componenti del nucleo in ETA' lavorativa e disoccupati;

- i) ogni altra documentazione necessaria richiesta da normativa di settore. Possono, inoltre, essere presentati i seguenti documenti relativi:
- attestato della spesa da effettuare, con preventivi o fatture, se la spesa è stata già effettuata; in caso di prestazione del solo preventivo, una volta sostenuta la spesa dovrà essere presentata la relativa fattura;
 - cartelle cliniche o certificati medici attestanti le condizioni di salute;
 - prescrizioni mediche specialistiche per particolari necessità (diete, terapie, prestazioni varie);
 - ogni altro elemento teso a documentare compiutamente le ragioni dell'intervento;
 - attestazioni relative ed eventuali richieste o interventi sostenuti da parte di altri Enti.
-

ART.16

Istruttoria delle richieste

- 1)** L'Ufficio dei Servizi Sociali è responsabile dell'istruttoria delle richieste e di ogni altro adempimento inerente a ciascun provvedimento.
- 2)** Nei casi di false dichiarazioni, attestazioni, o documentazioni, la richiesta è nulla di diritto ed il dichiarante è punibile con le sanzioni previste dall'483 del C.P. tranne che il fatto non costituisca grave reato.
- 3)** Nel caso la domanda sia ritenuta incompleta, il richiedente deve essere invitato per iscritto ad integrarla.
- 4)** Le fasi fondamentali dell'istruttoria sono:
 - a) visita domiciliare dell'assistenza sociale al richiedente, per una verifica dei bisogni e delle opportunità di intervento e conseguente relazione;
 - b) compilazione di una scheda predisposta dalla quale si rileva la situazione economica, ambientale, sociale, familiare, psicologica e sanitaria del richiedente e dei suoi conviventi nonché il piano di trattamento assistenziale. La documentazione prodotta dal richiedente resta acquisita nel fascicolo dell'archivio dell'unità Operativa dei servizi Sociali;
 - c) compilazione di una scheda contabile sulla quale saranno sintetizzate le notizie anagrafiche, i redditi dichiarati o presunti ai sensi del successivo art.20 del presente regolamento e gli interventi proposti;
 - d) trascrizione degli impegni economici risultanti dalle schede contabili sui "registri impegni". Questi ultimi saranno compilati distinti per "categoria" e per vari capitoli di bilancio.
- 5)** L'istruttoria normalmente ha la durata massima di un mese dalla assunzione del caso e si conclude con la definizione del tipo di contributo, della sua entità, decorrenza e durata oppure con la non ammissione al contributo per mancanza di requisiti o perché di competenza di altro servizio.

ART.18

Accoglimento della Richiesta

- 1)** La decisione di accogliere o meno la richiesta di assistenza economica spetta all'Ufficio dei servizi sociali, che deve esprimere parere entro trenta giorni e, in ca-

so di accoglimento, contempla anche l'indicazione del tipo, dell'ammontare ed eventualmente anche condizioni e formalità'.

2) In caso di non accoglimento la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e/o di diritto che hanno determinato la decisione di rigetto e tale decisione deve essere comunicata al richiedente con comunicazione scritta che va consegnata a mano riportando relativa ricevuta o a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno. Avverso la decisione dell'Unità Operativa dei servizi Sociali e' ammesso il ricorso. Esso va presentato al Sindaco entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto.

3) In caso di accoglimento l'Ufficio dei servizi Sociali propone all'Assessore competente l'adozione dell'atto deliberativo relativo all'accoglimento della richiesta che lo presenta nella prima riunione utile della Giunta Municipale. La deliberazione deve comunque essere adottata al massimo entro trenta giorni dalla proposta.

ART.19

Variazione e Revoche

1) Qualora risulti, per conoscenza diretta dell'Ufficio, che la situazione economica e/o anagrafica di un nucleo avente titolo ad un contributo economico abbia subito modifiche sostanziali rispetto a quella iniziale, il caso e' da riesaminare.

2) Se dal riesame le variazioni sono ininfluenti rispetto alle condizioni generali del nucleo familiare si dispone la prosecuzione come precedentemente stabilito.

3) Qualora da detto esame risulti necessario variare o revocare il contributo economico, l'unità Operativa dei servizi Sociali provvederà proporre conseguente atto deliberativo all'Assessore competente che lo rimetterà' alla G.M. e, quindi si invierà' comunicazione motivata all'utente in forma scritta da consegnare a mano riportando relativa ricevuta o a mezzo posta con raccomandata dei servizi Sociali e' ammesso il ricorso. Esso va presentato al Sindaco entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di revoca o di variazione.

ART.20

Erogazione

L'erogazione della prestazione economica viene effettuata mediante l'emissione del mandato di pagamento a favore del richiedente.

ART.21

Modulistica

Al fine di favorire gli operatori negli adempimenti di competenza per la precisa applicazione delle norme ed di ridurre al minimo le operazioni materiali occorrenti, l'Ufficio dei Servizi Sociali sarà' dotato della modulistica necessaria e quanta altra dovesse risultare utile nelle varie fasi di applicazione completa del presente regolamento.

ART.22
Doveri degli Operatori

- 1) E' fatto obbligo agli operatori di tenere un registro degli interventi socio-assistenziali, dal quale risulti la data di richiesta d'intervento il tipo e le motivazioni dell'intervento richiesto, fatto salvo il diritto alla riservatezza dell'utente, il cognome e nome dell'operatore a cui e' stata affidata l'istruttoria, i tempi dell'istruttoria e il suo esito.
- 2) L'operatore a cui viene affidata l'istruttoria e' personalmente responsabile per ogni singolo intervento di competenza della puntuale esecuzione e perfetta applicazione delle disposizioni previste dal presente testo unico di regolamentazioni.

TITOLO III

CAPO I
PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI AI CITTADINI

ART.23
Campo di Applicazione

Il presente regolamento al titolo III istituisce e realizza in proprio o mediante convenzione servizi socio-assistenziale per gli anziani ultrasessantenni, per i disabili, per i minori e i giovani, per i cittadini con disagi abitativi, e per i cittadini che si trovano comunque in una situazione per la quale e' necessario uno degli interventi di sostegno previsti dal presente testo unico.

ART.24
Albo delle Cooperative Sociali e delle Associazioni di Volontariato

Il Comune riconosce l'importanza ed il valore etico e sociale del volontariato e favorisce la costituzione di Associazioni di volontariato e di Cooperative sociali. In particolare riconosce l'importanza specifica di tali organismi al fine di poter realizzare i servizi di assistenza sociale e sanitaria per i destinatari all'art.25 del titolo III del presente regolamento. Pertanto istituisce l'Albo Comunale delle Associazioni di volontariato che siano riconosciute tali dalle vigenti normative e l'Albo Comunale delle Cooperative Sociali che siano riconosciute tali dalle vigenti normative.

CAPO II
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AGLI ANZIANI

ART.25
Tipologia di Interventi

La tipologia degli interventi e' quella prevista dalle vigenti leggi nazionali e regionali in favore degli anziani.

ART.26
Istituzione della Consulta Comunale Anziani

Il Comune istituisce come previsto dalle vigenti normative, la Consulta Comunale Anziani.

ART.27
Istituzione e Realizzazione dei Servizi Socio Assistenziali per gli Anziani

Il Comune istituisce, sulla scorta delle proprie risorse economiche e avvalendosi degli eventuali contributi regionali, nazionali e comunitari i servizi che la Consulta Comunale Anziani andrà' ad individuare e sulla base dei quali siano elaborati progetti di fattibilità' con riscontri effettivi tra i potenziali utenti.

CAPO III
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI AI DISABILI

ART.28
Tipologia di Interventi

La tipologia degli interventi e' quella prevista dalle vigenti leggi nazionali e regionali in favore dei disabili e dei portatori di handicap.

ART.29
Istituzione e Realizzazione dei Servizi Socio Assistenziali per i Disabili

Il Comune istituisce, sulla scorta delle proprie risorse economiche e avvalendosi degli eventuali contributi regionali, nazionali e comunitari i servizi che la Commissione Consiliare competente nel campo della programmazione sociale, sentite le associazioni dei disabili e le Associazioni di volontariato operanti nel settore, andrà' ad individuare e sulla base dei quali siano stati elaborati i progetti di fattibilità' con riscontri effettivi tra i potenziali utenti

CAPO IV
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AI MINORI E AI GIOVANI

ART.30
Tipologia di Interventi

1) Il Comune promuove ogni intervento teso ad assicurare ai minori ed ai giovani fino al 26 anno di ETA' il pieno sviluppo della personalità', a rimuovere gli ostacoli di ordine culturale, sociale ed economico ed a prevenire ogni forma di abbandono, di bisogno di emarginazione.

2) La tipologia degli interventi e' quella prevista dalle vigenti leggi regionali, nazionali e comunitarie, dagli indirizzi programmatici dettati dalla Regione Campania nonché' dai provvedimenti ordinati dall'Autorità' Giudiziaria Minorile.

ART.31

Istituzione del Polo Funzionale

1) Il Comune istituisce il Polo Funzionale di Coordinamento delle politiche minori-ili e giovanili. Esso e' costituito di diritto da:

- a) l'assessore comunale competente, in funzione di Presidente
- b) il responsabile dei servizi sociali del comune, in funzione di segretario o suo delegato;
- c) un assistente sociale nominato dall'ufficio servizi sociali del comune;
- d) un rappresentante del centro orientamento professionale della regione Campania territorialmente competente;
- e) due rappresentanti del consiglio comunale di cui uno della minoranza;

Il Polo Funzionale e' inoltre costituito da 1 rappresentante per ogni tipo di Associazioni, Ente, Istituzione, Organizzazione sotto elencata che presenti richiesta scritta di partecipazione all'Unita' Operativa dei servizi Sociali del Comune entro il 30 marzo di ogni anno:

- Associazioni di volontariato iscritte all'Albo comunale;
- Cooperative sociali iscritte all'Albo comunale;
- Distretto scolastico;
- Organizzazioni sindacali costituite ed operanti sul territorio cittadino;
- 10 Comunità' educative per minori e giovani;

2) Entro e non oltre il mese di aprile di ogni anno viene ratificata la composizione del Polo Funzionale.

Art.32

Attività' e Funzioni del Polo Funzionale

1) Il polo funzionale dovrà' svolgere le seguenti attività'

a) attività' di osservatorio e ricerca sulle condizioni dei minori e dei giovani sul proprio territorio ,

anche al fine di comprendere con tempestività' i nuovi bisogni e le nuove forme di aggregazione attività' di osservatorio e ricerca sulle condizioni dei minori e dei giovani sul proprio territorio,, e di promuoverle con interventi e progetti che promuovono la partecipazione diretta e l'autogestione dei giovani e dei minori;

b) attività' di osservatorio sul lavoro nero in generale e sullo sfruttamento minorile;

attività' di stimolo per l'applicazione delle vigenti leggi inerenti i servizi socio-assistenziali ai minori e ai giovani

c) attività' di promozione dell'inserimento lavorativo dei giovani attraverso la programmazione di iniziative e progetti di formazione professione;

2) Il polo funzionale avrà' la funzione di proporre, sulla base delle attività' descritte, programmi e progetti di intervento e sostegno dei diritti dei minori e dei giovani da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione comunale.

ART.33

Istituzione e Realizzazione dei Servizi Socio-Assistenziale per i Minori e i Giovani

Il Comune istituisce, sulla scorta delle proprie risorse economiche e avvalendosi degli eventuali contributi regionali, nazionali e comunitari i servizi che il Polo funzionale per il coordinamento delle politiche minorili e giovanili andrà' ad individuare sulla base dei quali siano stati elaborati progetti di fattibilita' con riscontri effettivi tra i potenziali utenti.

CAPO V

SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE

ART.34

Tipologia di Intervento

Il comune promuove ogni intervento teso ad assicurare ai cittadini il pieno rispetto del diritto alla salute ed in particolare si occupa di prevenire, attraverso indagini epidemiologiche e con successivi interventi consequenziali, i rischi relativi all'inquinamento ambientale, determinante specifiche patologie aventi notevole incidenza sugli indici di mortalità' sul territorio di competenza.

A tal fine attiva ogni possibile collaborazione con Istituti universitari, ASL competente, altri Comuni, altri enti Istituzioni ed Organi preposti.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.35

Richieste Pregresse

Al fine di instaurare le nuove procedure, le richieste di assistenza economica presentate precedentemente all'approvazione del presente regolamento, dovranno essere riesaminate dall'Ufficio dei servizi Sociali, che nel tempo massimo di 30 giorni, dovrà' proporre l'adozione dei provvedimenti, le eventuali revoche e variazioni.

ART.36

Pubblicità' del Regolamento

Il presente testo unico, il facsimile di richiesta di assistenza economica, un pronuario sintetico sui servizi socio-assistenziali e sanitari erogati dal comune e sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio dei Servizi Sociali, con le istruzioni per accedere ai servizi, nonché' un elenco ragionato e commentato delle leggi comunitarie, nazionali e regionali che regolano la materia socio-assistenziale dovranno essere riprodotti, in un opuscolo a disposizione del pubblico presso gli Uffici dell'Unita' Operativa dei servizi Sociali, la Biblioteca comunale e le sedi delle Associazioni di volontariato che ne faranno richiesta.

ART.37

Pubblicazione dell'Elenco dei Contributi Concessi

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di dare pubblica notizia della sua attività di assistenza economica provvede, entro il mese di gennaio di ogni anno, all'affissione all'Albo pretorio dell'elenco dei beneficiari dei contributi economici dell'anno precedente, con l'ammontare delle somme erogate dal comune, fatti salvi i casi in cui sia previsto il diritto alla riservatezza.

ART.38

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi e i regolamenti che disciplinano del comune.

ART.39

Entrata in Vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua ripubblicazione all'albo pretorio, che avverrà non appena resa esecutiva la relativa delibera di adozione.

ART.40

Abrogazione

Sono abrogate le disposizioni, di cui agli artt.15 e 16 del regolamento per le concessioni di contributi approvato con deliberazione n. 218 del 12/4/1991.